

Sommario

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 (2009/30/CE), *Relativa alla nomina del Garante europeo della protezione dei dati e del Garante aggiunto*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 16 gennaio 2009, L 11/83 2

Giurisprudenza

Corte suprema di cassazione

Sezione I civile, sentenza 9 gennaio 2009, n. 283 3

Corte costituzionale

Sentenza 30 gennaio 2009, n. 19 3

Norme regionali

Regione Lombardia

Delibera di Giunta regionale 14 gennaio 2009, n. 88864, *Programmazione del Sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009*, pubblicata nel BUR Lombardia del 26 gennaio 2009, n. 4 4

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 (2009/30/CE), *Relativa alla nomina del Garante europeo della protezione dei dati e del Garante aggiunto*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 16 gennaio 2009, L 11/83

Con decisione del 14 gennaio 2009 il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo per i cinque anni successivi (dal 17 gennaio 2009 al 16 gennaio 2014) il garante europeo per la protezione dei dati Peter Hustinx, che ha sede a Bruxelles, e il garante aggiunto Giovanni Buttarelli.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e, nello specifico, il rispetto del diritto alla vita privata riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE. La funzione del Garante è stata creata nel 2001, in applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari (fornendo a questi ultimi consulenza anche in merito a proposte di legge) nonché la libera circolazione di tali dati.

Il garante, nell'osservanza del compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ha il compito di effettuare controlli preliminari informando gli interessati e sorvegliando l'evoluzione delle tecnologie che hanno un'incidenza sulla protezione dei dati personali.

Giurisprudenza

Corte suprema di cassazione

Sezione I civile, sentenza 9 gennaio 2009, n. 283

Con la sentenza n. 283 del 2009 la Corte di cassazione affronta le modalità d'esplicazione del cosiddetto diritto di visita del genitore non affidatario ai figli minorenni affidati all'altro genitore.

La Suprema corte conferma la decisione della Corte d'appello di Napoli con la quale era stato cancellato il divieto al padre di esercitare il diritto di visita ai figli insieme alla sua nuova compagna, divieto precedentemente stabilito dal giudice di primo grado.

Infatti i giudici della Cassazione - pur confermando che la separazione era effettivamente addebitabile al marito proprio perché lo stesso aveva intrapreso una relazione extraconiugale con la sua attuale compagna in costanza di matrimonio - ritengono, alla luce del fatto che la relazione si protrae ormai da anni e quindi si presenta con caratteri di stabilità, che la conoscenza tra i figli dell'uomo e la sua nuova compagna non possa avere effetti negativi sullo sviluppo psicofisico dei figli. Anzi, sostengono che vietare ogni contatto tra la nuova compagna dell'uomo e i suoi figli - come richiede la madre ricorrente - impedirebbe solo l'instaurazione di un rapporto che, in ultima analisi, potrebbe contribuire a creare un clima di maggiore serenità per tutti.

Su questa sentenza si veda il [commento](#) congiunto riguardante anche un'altra sentenza sullo stesso tema, pubblicato fra le Segnalazioni del Portale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Corte costituzionale

Sentenza 30 gennaio 2009, n. 19

Con la sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità*) nella parte nella quale non consentiva al figlio convivente di fruire del congedo straordinario retribuito per l'assistenza di uno dei genitori affetto da grave disabilità - peraltro regolarmente certificata dall'amministrazione competente ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge n. 104/1992 - in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura di detta persona.

La Corte, con questa pronuncia, torna a occuparsi dell'istituto del congedo straordinario retribuito dopo che già con le sentenze n. 223 del 2005 e n. 158 del 2007 aveva chiarito il principio ispiratore dell'istituto del congedo straordinario retribuito e, soprattutto, aveva ampliato il novero delle persone legittimate a fruire di detto congedo. Con la sentenza n. 223 del 2005 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità della previsione legislativa in analisi nella parte in cui non prevedeva il diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave nell'ipotesi in cui i genitori non potessero provvedere all'assistenza del figlio perché completamente inabili; mentre, con la sentenza n. 158 del 2007 la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari del congedo il coniuge convivente della persona in situazione di grave disabilità.

In quest'occasione i giudici costituzionali - approfondendo le considerazioni già esposte - hanno precisato che l'esclusione dal novero dei beneficiari del figlio convivente, qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza del disabile, confligge con la principale finalità per la quale tale istituto giuridico è stato creato che è quella di «favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e di assicurare la continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psicofisica dello stesso».

Conseguentemente, precisano anche che alla luce dei principi affermati nella Carta costituzionale agli articoli 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 3 (principio di uguaglianza) e soprattutto 32 («la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»), la Corte non ha potuto che deliberare l'incostituzionalità della norma portata al suo esame seppur limitatamente a quella parte nella quale non consentiva al figlio convivente di fruire del congedo straordinario retribuito per l'assistenza di uno dei genitori affetto da grave disabilità quando non vi erano altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile.

Norme regionali

Regione Lombardia

Delibera di Giunta regionale 14 gennaio 2009, n. 88864, *Programmazione del Sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009*, pubblicata nel BUR Lombardia del 26 gennaio 2009, n. 4

La delibera n. 88864/2009 stabilisce che la programmazione dei servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009 si articola sulle seguenti tre linee di Dote.

- 1) La "Dote Scuola", costituisce uno strumento unico per favorire il diritto allo studio, erogato preventivamente e non più come rimborso, che racchiude e integra tutti i contributi statali e regionali a favore delle famiglie e degli studenti (buono scuola, borse di studio, libri di testo, assegni di studio) e accompagna il percorso educativo dei ragazzi dai 6 ai 18 anni per favorire una maggiore libertà di scelta nell'ambito dell'istruzione per tutti gli studenti e le famiglie che sostengono i loro studi. I beneficiari sono quindi sia gli studenti residenti in Lombardia che frequentano corsi presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori statali sia quelli, sempre residenti in Lombardia, che però frequentano i medesimi corsi in regioni confinanti, rientrando quotidianamente alla propria residenza al termine delle lezioni.
- 2) La "Dote Formazione", per favorire l'occupazione delle persone e l'innalzamento del livello di competenze lungo tutto l'arco della vita.
- 3) La "Dote Lavoro", per promuovere una migliore occupazione e accompagnare la persona nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale.